



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

18 maggio 2026  
COMMISSIONE STUDI DIRITTO TRIBUTARIO  
IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL LAVORO  
Il regime degli impatriati - il regime Neo-residenti  
e  
Altri regimi di attrazione in Italia

**Alessandro Borserini**  
**Dottore Commercialista e Revisore Legale**

Membro della Commissione di Diritto tributario Imposte Dirette ed indirette ODCEC

18 maggio 2026



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

- IL REGIME DEGLI IMPATRIATI E QUELLO DEI NEO RESIDENTI UNA COESISTENZA POSSIBILE?
- LA RECENTE PRASSI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E IL DECRETO FISCALE D.I. 27 marzo 2026 n. 38
- ADEMPIMENTI FORMALI E COMPORTAMENTO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
- ALTRI ASPETTI OPERATIVI PER GLI IMPATRIATI: IL RAPPORTO CON IL SOSTITUTO DI IMPOSTA



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Quadro normativo e la sua evoluzione – Neo-residenti

L'[articolo 1](#), comma 152, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. "Legge di bilancio 2017"), ha inserito nel TUIR l'[articolo 24-bis](#).

Introduzione del regime per i neo residenti nell'ordinamento italiano del TUIR.

### **Peculiarità:**

- Imposta sostitutiva di **€100.000 (ora €300.00)** sui redditi prodotti all'estero (ovvero, non di fonte italiana), a prescindere della fonte e dall'ammontare.
- Requisiti applicativi:
  - ottenere la residenza fiscale italiana ai sensi dell'art. 2 comma 2 TUIR;
  - non essere residenti in Italia ai sensi dell'art. 2 comma 2 del TUIR per i nove periodi di imposta precedenti.
- Non dichiarare i redditi e beni all'estero (NO compilazione RW) ed esenzione IVIE e IVAFE.
- Durata dell'opzione per **15 anni**.
- Estensione ai familiari di cui all'art. 43 del codice civile in possesso dei requisiti di accesso l'imposta fissa c.d. Flat Tax di € 50.000 (prima della legge di bilancio 2026 era €25.000)



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Quadro normativo e la sua evoluzione – Neo-residenti

### Peculiarità:

- Ottenere la residenza fiscale italiana ai sensi dell'art. 2 comma 2 TUIR.
- No imposta di successione e donazione per i beni situati all'estero.
- Possibilità di istanza di interpello preventiva per avere conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate dei requisiti di accesso.
- Possibilità di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri ("opt out").
- Le plusvalenze su **partecipazioni qualificate** realizzate dal contribuente nel primo quinquennio non rientrano, in principio, nel regime di flat tax e sono soggette al regime ordinario. Le partecipazioni qualificate sono quelle che rappresentano più del:
  - 20% dei diritti di voto (2% in caso di società quotate);
  - 25% del capitale (5% in caso di società quotate).
- La residenza fiscale delle entità estere gestite da neo residenti



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Quadro normativo e la sua evoluzione – Neo-residenti

### Primo innalzamento della Flat Tax

Il d.l. n. 113, 9 agosto 2024 (convertito con modificazioni dalla L. del 7 ottobre 2024 n. 143 ) ha modificato l'art. 24-*bis*, comma 2, primo periodo,

#### **Modifiche:**

- L'innalzamento dell'imposta sostitutiva da **€100.000 ad €200.000** sui redditi prodotti all'estero (ovvero, non di fonte italiana), a prescindere della fonte e dall'ammontare.
- L'imposta a carico dei famigliari rimaneva di € 25.000.
- L'innalzamento da 100.000 a 200.000 ha riguardato i soggetti che hanno trasferito la residenza dal 10 agosto 2024 (art. 2, d.l. n. 113 del 9 agosto 2024).
- Coordinato per le novità in tema di residenza fiscale con la dimora abituale art. 43 c.c.
- Coloro che avevano trasferito la residenza, intesa come la dimora abituale, prima del 10 agosto 2024 e coloro che avevano perfezionato l'opzione nei precedenti periodi di imposta continuano ad avere l'imposta ad € 100.000 fino al termine dei 15 anni di validità.- **C.d.**

#### **Granfathering**



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Quadro normativo e la sua evoluzione – Neo-residenti

### Secondo innalzamento della Flat Tax

La L. n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di Bilancio 2026 ) ha modificato nuovamente l'art. 24-*bis*, comma 2, primo periodo.

#### **Modifiche:**

- L'innalzamento dell'imposta sostitutiva da **€200.000** ad **€300.000** sui redditi prodotti all'estero (ovvero, non di fonte italiana), a prescindere della fonte e dall'ammontare.
- L'imposta a carico dei familiari viene innalzata a € 50.000.
- L'innalzamento da **€200.000** a **€300.000** ha riguardato i soggetti che hanno trasferito la residenza, ai sensi dell'art. 43 c.c. dimora abituale, successivamente al 31 dicembre 2025.
- «**Granfathering**» anche in questa seconda modifica di legge - coloro che avevano trasferito la residenza, intesa come la dimora abituale, prima del 10 agosto 2024 e coloro che avevano perfezionato l'opzione nei precedenti periodi di imposta continuano ad avere l'imposta ad € 100.000 oppure 200.000 fino al termine dei 15 anni di validità.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Regime flat tax per i neo-residenti

### L'applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (in materia di imposte sui redditi)

- Le Convenzioni contro le doppie imposizioni si applicano alle persone che sono considerate “residenti” in uno Stato contraente ai sensi della medesima Convenzione. L’art. 4 del Modello OCSE specifica che il termine “residente di uno Stato contraente” non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in detto Stato contraente soltanto per i redditi derivanti da fonti situate in detto Stato o per i beni situati in detto Stato.
- Il regime fiscale forfettario non esclude completamente da imposizione i redditi esteri, in quanto tale tassazione è assorbita dalla flat tax. Tuttavia, gli altri Stati contraenti potrebbero sostenere che l'imposta sostitutiva non è un'effettiva imposta sul reddito che rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni convenzionali negandone i benefici.
- Le autorità fiscali italiane rilasciano in ogni caso **un certificato di residenza ai beneficiari della flat tax**, utilizzabile nelle altre giurisdizioni con cui l'Italia ha concluso una Convenzione basata sul modello OCSE.
- I contribuenti che optano per il regime fiscale forfettario possono richiedere il regime fiscale ordinario in relazione agli elementi di reddito derivanti da uno o più Stati specificati (**l'opt out**), garantendosi quindi la possibilità di beneficiare delle disposizioni della Convenzione in relazione a specifici elementi di reddito.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Quadro normativo e la sua evoluzione – Impatriati

- [art. 16](#) comma 1 del DLgs. 147/2015 – primo regime impatriati abbattimento reddito al 70% (residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023)
- [art. 5](#) del DLgs. 209/2023– nuovo impatriati imposizione redditi al 50% (residenza dal periodo dal 31.12.2024)

### Peculiarità:

- Il regime degli impatriati, a decorrere dal 2024, ha subito una rivisitazione ad opera del d.lgs. n. 209/2023 in attuazione della Legge delega sulla riforma fiscale.
- Tale regime prevede che i redditi di lavoro dipendente, assimilato a quello di lavoro dipendente ed autonomo, prodotti in Italia da un lavoratore che acquisisce la residenza fiscale italiana sono imponibili limitatamente al 50% del suo ammontare – nel limite annuo di €600.000 – quando siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  1. il lavoratore non è stato residente in Italia: i) nei **tre anni fiscali** precedenti l'acquisizione della residenza fiscale italiana; ii) nei **sei anni precedenti** se il lavoratore è impiegato in Italia presso lo stesso datore di lavoro estero; iii) nei **sette anni precedenti**, se il lavoratore è impiegato presso lo stesso datore di lavoro in Italia prima del trasferimento all'estero;





ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Quadro normativo e la sua evoluzione – Impatriati

2. si impegna a rimanere in Italia per almeno quattro anni (con meccanismo di recapture se perde la residenza fiscale italiana prima di quattro anni → art. 5 comma 3, secondo periodo, d.lgs. N. 209/2023: “se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi”);
  3. l’attività lavorativa è svolta in Italia per la maggior parte del periodo di imposta;
  4. il lavoratore è in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione (richiamo alla norma docenti e ricercatori).
- E’ prevista una riduzione del reddito al 40% nel caso il contribuente:
    - Il lavoratore si trasferisce in Italia con figlio minore;
    - Nascita oppure adozione di un figlio nel periodo di applicazione del regime.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Residenza estera pregressa – Impatriati

### Verifica della residenza pregressa

- **6 periodi di imposta** → Assenza dei precedenti impieghi in Italia:
  - Presso lo stesso soggetto
  - Presso soggetti dello stesso gruppo
  - Caso diffuso:
    - Lavoratore impiegato all'estero presso la società X;
    - Rientro in Italia presso la società X o società del gruppo;
    - nessuna precedente attività in Italia per la società X oppure appartenenti allo stesso gruppo;
- Nozione di gruppo:
  - Controllo diretto oppure indiretto (controllo di diritto art. 2359);
  - Soggetti sottoposti a comune controllo.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Residenza estera pregressa – Impatriati

### Verifica della residenza pregressa

- **7 periodi di imposta** → presenza di precedenti impieghi in Italia:
  - Presso lo stesso soggetto
  - Presso soggetti dello stesso gruppo
  - Caso diffuso:
    - lavoratore già impiegato in Italia nello stesso gruppo;
    - successivo espatrio;
    - trasferimento in Italia nello stesso perimetro societario.
- Nozione di stesso soggetto → la norma non definisce espressamente:
- Interpretazione restrittiva → identica entità giuridica prima e dopo il rientro. In tale caso sarebbero applicabili solo il distacco oppure il remote working;
- Interpretazione estensiva → sarebbero inclusi gli impieghi presso le filiali, succursali, oppure stabili organizzazioni in Italia dell'entità estera.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Residenza estera pregressa – Impatriati

### Verifica della residenza pregressa

- **Primo check da compiere** → Momento dell'impatrio:
  - Controllo del rapporto tra:
    - datore di lavoro ante-trasferimento;
    - datore di lavoro post-rientro;
    - trasferimento in Italia nello stesso perimetro societario.
- **Risultato del check:**
  - non stesso datore di lavoro – non stesso gruppo; -> 3 anni
  - stesso datore di lavoro > stesso gruppo



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Residenza estera pregressa – Impatriati

### Verifica della residenza pregressa

- **Secondo check da compiere** → Momento dell'espatrio:
  - Controllo del rapporto tra:
    - datore di lavoro italiano ante-espatrio;
    - datore di lavoro italiano post-espatrio;
- **Risultato del check:**
  - non stesso datore di lavoro – non stesso gruppo; -> 6 anni
  - stesso datore di lavoro -> stesso gruppo -> 7 anni



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

# Il nuovo concetto di Residenza fiscale

## Le quattro novità dal 01.01.2024

1) Nuovo criterio della presenza fisica

2) Nuova nozione di domicilio legato alle relazioni personali

3) Criterio anagrafico: passaggio da presunzione assoluta a relativa.

4) Conteggio della frazione di giorno



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Cumulabilità del regime impatriati con il regime flat tax neo residenti

Interpello n. 16 del 28 gennaio 2025

L'Agenzia delle Entrate aveva già aperto la strada alla simultanea applicabilità dei regimi agevolativi per chi si fosse trasferito in Italia.

Vista l'abrogazione dell'art. 16 comma 1 D.lgs 147/2015 (precedente regime impatriati) disposta dall'art. 5 D.lgs 209/2023 (nuovo regime impatriati).

Sussistenza di accesso al regime flat tax art. 24-bis TUIR e possesso dei requisiti di alta qualificazione e specializzazione ex D.lgs. 108/2012 e 2006/2007 gli istanti hanno ritenuto di poter applicare i due regimi simultaneamente: neo residenti redditi di fonte estera e impatriati per redditi prodotti in Italia.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Cumulabilità del regime impatriati con il regime flat tax neo residenti

Precedente regime Impatriati incompatibile con neo residenti

Art. 1 comma 154 della L. 232/2016 sanciva la incompatibilità del regime di cui all'art. 24-bis del TUIR con:

- Art. 44 D.L. 78/2010 (regime dei ricercatori e docenti)
- Art. 16 D.lgs 147/2015 (previgente regime impatriati)

Il nuovo regime impatriati ex art. 5 D.lgs 209/2023 avendo abrogato il precedente art. 16, L'AdE ha confermato la legittima contemporanea applicazione «non essendoci una norma che ne precluda la possibilità».





ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Novità del D.L. 27 marzo 2026 n. 38 (decreto fiscale) la nuova incompatibilità dei regimi Neo residenti e impatriati

Art. 2 sancisce l'incompatibilità per i trasferimenti di residenza fiscale dal primo gennaio 2027 del regime Impatriati con neo residenti:

Art. 1 comma 154 della L. 232/2016 sanciva la incompatibilità del regime di cui all'art. 24-bis del TUIR con:

- art. 5 D.lgs 209/2023
- art. 24-bis del TUIR

Il nuovo decreto fiscale ha colmato il vuoto normativo dall'abrogazione del precedente regime impatriati art. 1 comma 154 della L 232/2016 in tema di cumulabilità dei regimi Flat Tax e impatriati.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Residenza ai fini dei due regimi

### Riferimenti alla residenza - riflessioni

N.B. La disposizione di decorrenza di cui all'art. 2 del D.L. marzo 2026 n. 38, legata ai trasferimenti dal 01 gennaio 2027, non fa riferimento ai criteri interni di residenza art. 2 comma 2 del TUIR.

Riflessione: **criteri convenzionali** oppure **criteri interni** ?

Per analogia le due norme sul regime Neo residenti (art. 24 bis TUIR) e sul regime Impatriati (art. 5 D.lgs 209/2023) attualmente in vigore prescrivono l'acquisizione della residenza in base ai **criteri interni**.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Adempimenti in sede di dichiarazione

### Modello redditi PF 2026

I Lavoratori dipendenti perfezionano l'opzione compilando la casella casi particolari:

- nel MRPF al **quadro RC**

Fattispecie	Codice
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia fino al 29.4.2019 (detassazione del 50%)	4
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 29.4.2019 sino al 2023 (detassazione del 70%)	6
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 29.4.2019 sino al 2023 in una delle Regioni del Mezzogiorno (detassazione del 90%)	8
Lavoratori in possesso della qualifica di sportivo professionista (detassazione del 50%). L'opzione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.	9
Beneficio di cui al codice "9" riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2025 è compilato con il codice "9".	12



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Adempimenti in sede di dichiarazione

### Modello redditi PF 2026

I Lavoratori dipendenti perfezionano l'opzione compilando la casella casi particolari nel MRPF al **quadro RC**

Fattispecie	Codice
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia fino al 29.4.2019 ed esercitato l'opzione per il prolungamento del regime (detassazione del 50%).	13
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30.4.2019 ed esercitato l'opzione per il prolungamento del regime (detassazione del 50%).	
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia fino al 29.4.2019 ed esercitato l'opzione per il prolungamento del regime (detassazione del 90%).	14
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 30.4.2019 ed esercitato l'opzione per il prolungamento del regime (detassazione del 90%).	
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 2024 (detassazione del 50% con il limite annuo di 600.000,00 euro di reddito).	16
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 2024 (detassazione del 60% con il limite annuo di 600.000,00 euro).	17



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Adempimenti in sede di dichiarazione Modello redditi PF 2026

I Lavoratori autonomi perfezionano l'opzione compilando la casella casi particolari (circ. AdE n. 17/2017) al **quadro RE**:

Fattispecie	Codice
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia fino al 29.4.2019 (detassazione del 50%)	1
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 29.4.2019 sino al 2023 (detassazione del 70%)	2
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 29.4.2019 sino al 2023 in una delle Regioni del Mezzogiorno (detassazione del 90%)	4
Lavoratori in possesso della qualifica di sportivo professionista (detassazione del 50%). L'opzione comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.	5
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia fino al 29.4.2019 ed esercitato l'opzione per il prolungamento del regime (detassazione del 50%).	6
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia fino al 29.4.2019 ed esercitato l'opzione per il prolungamento del regime (detassazione del 90%)	7
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 2024 (detassazione del 50% con il limite annuo di 600.000 euro di reddito)	8
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 2024 (detassazione del 60% con il limite annuo di 600.000 euro)	9

18 maggio 2026



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Adempimenti in sede di dichiarazione

### Modello redditi PF 2026

I Lavoratori autonomi perfezionano l'opzione compilando la casella casi particolari (circ. AdE n. 17/2017) al **quadro RE**:

- Tale indicazione ha riflessi anche sulla compilazione dei righi RE21 e RE23, da cui risulta il reddito dell'attività professionale. In base alle istruzioni al rigo RE21 del modello REDDITI PF 2026, la quota di reddito eccedente il limite di 600.000,00 euro annui, come tale non agevolabile, va indicata nella colonna 3.
- Detto limite, precisano le istruzioni, "va considerato al netto degli eventuali redditi da lavoro dipendente o assimilati per i quali si è fruito dell'agevolazione. Tale passaggio sembra quindi confermare che, se un soggetto percepisce sia redditi di lavoro dipendente, sia redditi di lavoro autonomo il reddito massimo agevolabile è sempre pari a 600.000 euro annui.



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Adempimenti in sede di dichiarazione Modello redditi PF 2026

I Lavoratori autonomi in regime di contabilità ordinaria perfezionano l'opzione compilando la casella casi particolari (circ. AdE n. 17/2017) al **quadro RF**:

- Nel quadro RF ed RG, denominata "Impatriati", i contribuenti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30.4.2019 e che avviano un'attività d'impresa in Italia ai sensi dell'art. 16 co. 1-bis del DLgs.147/2015, possono fruire del regime degli impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
- Tale norma è stata abrogata ad opera dell'art. 5 del DLgs. 209/2023 (a far data dal 29.12.2023), ma continua a trovare applicazione in virtù del regime transitorio previsto dal co. 9 dello stesso art. 5 nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31.12.2023.

Fattispecie	Codice
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 29.4.2019 sino al 2023 (detassazione del 70%)	2
Lavoratori che hanno trasferito la residenza in Italia dal 29.4.2019 sino al 2023 in una delle Regioni del Mezzogiorno (detassazione del 90%)	4

18 maggio 2026



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Adempimenti in sede di dichiarazione Modello redditi PF 2026

### Quadro **Aiuti di Stato** – Quadro RS:

- L'agevolazione per i c.d. "impatriati" (art. 16 del DLgs. 147/2015 e art. 5 del DLgs. 209/2023) è soggetta ai limiti del regime de minimis (art.8-bis co. 2 del DL 16.10.2017 n. 148 e art. 5 co. 7 del DLgs. 209/2023). Per tali agevolazioni va quindi compilato il prospetto sugli aiuti di Stato di cui al RS401 del modello REDDITI PF 2026. In particolare, sulla base del quadro normativo, è stato rilevato che:
- le persone fisiche che fruiscono dell'agevolazione relativa agli impatriati, in qualità di imprenditori (in virtù dell'art. 16 del DLgs. 147/2015 e relative proroghe) o lavoratori autonomi (in virtù dell'art. 16 del DLgs. 147/2015 o dell'art. 5 del DLgs. 209/2023) **sono tenuti alla compilazione** del prospetto sugli aiuti di Stato del quadro RS;
- le persone fisiche che fruiscono delle suddette agevolazioni in qualità di lavoratori subordinati **non sono invece** tenute alla compilazione del prospetto in esame.





ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

## Adempimenti con sostituto di imposta e committente

- Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate (prov. 97156/2011, prov. 46244/2016, prov. 64188/2017 e circ. 17/2017 e 33/2020) possono perfezionare l'opzione:
- **Lavoratori subordinati:** avanzando una richiesta scritta al datore di lavoro (per il consulente paghe), il quale applicherà il beneficio dal periodo di imposta successivo alla domanda;
- **Lavoratori autonomi:** avanzando una richiesta scritta al committente per richiedere l'applicazione della ritenuta di acconto operata su un imponibile ridotto in base all'abbattimento spettante.

La richiesta (circ. 17/2017) è resa ai sensi del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, contiene i seguenti elementi essenziali:

- Generalità (nome e cognome)
- Codice fiscale
- Indicazione della data di rientro in Italia e della prima assunzione/inizio svolgimento del lavoro in Italia
- Dichiarazione di possedere i requisiti previsti dalla norma
- Indicazione dell'attuale residenza in Italia (data di richiesta – certificato comunale)
- Impegno a comunicare eventuali future variazioni di residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma
- Dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi fiscali previsti dall'art. 24-bis del TUIR (Neo-residenti) e dell'art. 5 D.lgs 209/2023 oppure dell'art. 44 del D.L. 78/2010 della legge n.238/2010 oppure dell' art. 16 co. 1 del D.lgs 209/2023 (vecchi impatriati)



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI



# Grazie per l'attenzione

**Alessandro Borserini**

*Dottore Commercialista e Revisore Legale*

Membro della Commissione Studi  
Imposte dirette e indirette ODCEC Milano

[alessandro.borserini@lptax-solutions.it](mailto:alessandro.borserini@lptax-solutions.it)

**MILANO, 18 maggio 2026**